



## Titolo

Corte federale d'appello – notificazione del reclamo alle parti – art. 103, comma 1, primo periodo CGS – Presidente della Corte - accertamento dell'avvenuta notificazione del reclamo alle parti - accertamento preliminare e sommario – non comporta sanatoria di eventuali vizi o assunzione in via monocratica di decisioni definitive - onere di notifica per il reclamante – rimane fermo

## Descrizione

Secondo la Corte federale d'appello (CFA, SS.UU., n. 27/2029-2020) l'art. 103 del Codice di giustizia sportiva pone a carico del Presidente il dovere di svolgere un preliminare e sommario accertamento sull'attivazione del procedimento notificatorio nei confronti delle parti interessate, al fine di verificare, *prima facie*, se le stesse siano state edotte della pendenza della lite, fermo restando l'onere di notifica per il reclamante previsto, in linea generale, dall'art. 49, comma 4, del Codice, ovvero dall'art. 101 CGS nel caso in esame. L'accertamento declinato dall'art. 103 CGS è limitato alla corretta introduzione del procedimento notificatorio alle parti, all'esito del quale il Presidente provvederà a trasmettere insieme con l'avviso di fissazione dell'udienza anche il reclamo alle parti necessarie alle quali il reclamo medesimo non sia stato notificato o sia stato irrualmente notificato. Risulta ben possibile, infatti, che al momento del deposito del reclamo non risulti disponibile la prova della avvenuta notifica o che il reclamante non l'abbia depositata, dimodoché sarà compito del Collegio, nella fase successiva, verificarne la regolarità alla luce dell'attività o delle deduzioni delle parti. Tale soluzione, quindi, "*non comporta alcuna sanatoria di eventuali vizi né l'assunzione in via monocratica di decisioni definitive sul reclamo proposto, limitandosi a stimolare il contraddittorio di tutte le parti interessate*". E ciò evidentemente, in coerenza con il principio, appunto, del contraddittorio che impone il coinvolgimento di tutte le parti necessarie nel giudizio (CFA, SS.UU., n. 56/2020-2021).

## Stagione Sportiva

2024-2025

## Numero

n. 47/CFA/2024-2025/C

## Presidente

Torsello

## Relatore

Varrone

## Riferimenti normativi

art. 103, comma 1, primo periodo CGS

## Provvedimenti

**SEZ. I - DECISIONE N. 0047 CFA del 15 novembre 2024 (Virtus Asciano SSD-Sig. Daniel Barbi-PFI)**